

GUIDA ALLA NORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER ENTI DEL TERZO SETTORE

REGISTRO DEL TRATTAMENTO

REGOLAMENTO UE 2016/679

a cura dello studio legale Vittorio Nizza e Associati



Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento (ove presente) devono tenere ciascuno il proprio registro del trattamento. I registri devono essere in **forma scritta** e, ove possibile, in formato elettronico.

Il **registro del titolare del trattamento** deve contenere le seguenti informazioni:

- a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
- b) le finalità del trattamento;
- c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
- e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate.

Il **registro del responsabile del trattamento** deve contenere:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate.



La tenuta dei registri è obbligatoria:

- Per le imprese o le organizzazioni con più di 250 dipendenti
- Per le imprese o le organizzazioni con meno di 250 dipendenti qualora:
 - Il trattamento possa presentare un rischio per i diritti e le libertà del trattamento
 - Il trattamento non sia occasionale
 - Il trattamento includa categorie particolari di dati (i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) o dati relativi a condanne penali e reati.

Negli altri caso è fortemente consigliata per ragioni probatorie.

I registri devono essere messi a disposizione delle Autorità di controllo ove richiesto.